

Diritto all'oblio e limite territoriale europeo: la sentenza della Corte di Giustizia UE C-507/17 del 24 settembre 2019

di Daniela Messina*

Sommario: **1.** Il fattore temporale nella tutela del diritto all'oblio in Rete; **2.** Motori di ricerca e diritto all'oblio; **3.** Le problematiche connesse al diritto alla deindicizzazione; **4.** La sentenza della Corte di Giustizia Europea C-507/17 del 24 settembre 2019: l'introduzione del limite territoriale al diritto alla deindicizzazione; **5.** Le possibili conseguenze di un diritto all'oblio limitato territorialmente; **6.** Conclusioni.

Abstract. The European Court of Justice with the judgment C-507/17 of 24 September 2019 has ruled again on the topic of the right to be forgotten by introducing a new and important step in the process of recognition and guarantee of this right. The decision, which put down roots in the well-known "Google Spain" case C-131/12 of 13 May 2014, introduces a European limitation to the de-referencing activity carried out by search engines, raising a series of questions about the future balance of fundamental rights within the a-territorial scenario of the Internet.

1. Il fattore temporale nella tutela del diritto all'oblio in Rete.

Dimenticare ed essere dimenticati costituiscono attualmente esigenze sempre più rilevanti all'interno delle moderne società digitali. Il carattere tendenzialmente imperituro dei dati immessi in Rete e la crescente compenetrazione tra dimensione virtuale e vita reale ha, infatti, irrimediabilmente modificato il percorso evolutivo della personalità dei consociati, rendendo necessaria l'individuazione di nuove forme di tutela dell'identità della persona, che operino al di là delle tradizionali garanzie riconosciute e previste nell'ambito del diritto alla *privacy* e alla riservatezza¹.

* Professore a contratto di diritto dell'informazione e dell'informatica presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

¹ Sui caratteri della Rete *internet* ed il relativo impatto sull'esercizio dei diritti fondamentali cfr., tra gli altri, A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009; S. SICA – V. ZENO ZENCOVICH, *Il futuro della responsabilità in rete. Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'internet*, in *Diritto dell'informatica*, n. 3, 2010; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016; A. PAPA, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2018.

In un panorama in cui le informazioni personali rappresentano ormai il "petrolio" dell'economia digitale² in conseguenza dell'intenso utilizzo degli stessi in tutti gli ambiti della vita quotidiana, infatti, diviene essenziale per l'individuo mantenere saldo il controllo dei propri dati, al fine di evitare che un utilizzo improprio o non autorizzato degli stessi da parte di soggetti terzi possa limitare o compromettere l'esercizio di diritti fondamentali ovvero comportare una profonda lesione della propria sfera di intimità. Tale esigenza risulta particolarmente manifesta nell'ambito dell'attività informativa, i cui criteri fondamentali risultano oggi inevitabilmente alterati dalla peculiare dimensione a-temporale della Rete.

È noto che *Internet*, in assenza di un precipuo intervento umano, si mostri insensibile al fattore temporale; a quell'inesorabile scandire del tempo che è elemento connaturato all'evoluzione degli individui e, al contempo, parametro imprescindibile di un diritto coesistente all'evoluzione democratica della società quale il diritto di cronaca.

Nel recente passato non digitale, infatti, la legittima diffusione di una notizia era garantita dalla temporaneità dei supporti informativi, *in primis* la carta stampata, che consentivano una diffusione dell'informazione esclusivamente limitata al periodo di interesse della collettività ad essere informata. Una volta soddisfatta tale esigenza costituzionalmente garantita *ex art. 21*, in mancanza di significativi aggiornamenti o di giustificato rinnovato interesse per la vicenda, la notizia lasciava la sfera pubblica per rientrare nei ranghi della dimensione privata dei soggetti coinvolti, tutelandone, quindi, la relativa sfera personale.

In Rete, invece, in assenza del fondamentale ed autonomo agire del fattore temporale, la notizia rischia di "inaridirsi" nell'asettico eterno presente che lo caratterizza, perdendo il suo vitale ruolo nella creazione di "*una libera opinione*

² L'associazione tra l'utilizzo sempre più intenso dei dati personali nella società digitale e l'estrazione del petrolio, fonte energetica per eccellenza dell'età moderna, è entrata in breve tempo nell'immaginario comune ed è ormai largamente utilizzata per descrivere quella che è ormai considerata la risorsa fondamentale della quarta rivoluzione industriale. Tra i vari autori che hanno utilizzato tale paragone rileva sottolineare l'attuale Presidente del Garante italiano per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, in occasione di un'intervista. Così sono stati definiti i dati personali dall'attuale Presidente del Garante italiano per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, durante un'intervista relativa all'attuale debolezza delle imprese nei confronti di attacchi di carattere *cyber*. L'intervista è reperibile sul sito del Garante, documento *web* n. 8136779, *Le imprese sono troppo deboli nelle difese contro gli hacker*, del 26 marzo 2018 che più volte durante un'intervista relativa all'attuale debolezza delle imprese nei confronti di attacchi di carattere *cyber*.

*pubblica [...] in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale*³.

Tale peculiare situazione conduce a due rilevanti conseguenze nell'attuale ecosistema digitale. In primo luogo, la prolungata diffusione di informazioni decontestualizzate e non aggiornate, che vengono ricercate per il tramite di meccanismi di indicizzazione automatizzata messi a disposizione dai motori di ricerca, solleva il problema della affidabilità delle fonti di informazione, nonché del pluralismo e della attualità delle stesse.

In secondo luogo, la riproposizione di notizie legittimamente pubblicate in passato, ma ormai prive di significato per la collettività ovvero non opportunamente aggiornate, pone dei rilevanti problemi anche in termini di tutela dell'identità personale ex art. 2 Cost. Venuta a mancare la legittima funzione informativa, infatti, il permanere non giustificato di una notizia in Rete rischia di ledere la normale evoluzione personale e professionale degli individui coinvolti nella vicenda narrata, ancorando la relativa identità attuale ad un evento del passato, non più rilevante per la collettività.

In tale scenario complesso, in cui ogni dato una volta immesso è "per sempre", è affiorata, quindi, la necessità di incanalare nuovamente il fluire incessante e duraturo delle informazioni presenti in Rete nelle categorie della verità, continenza e pertinenza che, come è noto, rendono legittimo l'esercizio del diritto di cronaca realizzando quell'insopprimibile bisogno di narrare i fatti della realtà e, quindi, di contribuire all'evoluzione democratica della società⁴.

Al termine di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale⁵, tale esigenza, si è espressa e consolidata nel riconoscimento e nella garanzia del diritto all'oblio

³ In tal senso la Corte Costituzionale quando definisce il carattere coesistente dell'attività informativa alla forma democratica fissata dalla Carta Costituzionale sulla base della convinzione che "[...] i principi fondanti del nostro Stato esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale". Corte Costituzionale, sentenza n.112 del 1993.

⁴ Come è noto, i criteri ai quali deve attenersi il diritto di cronaca affinché la diffusione di notizie possa considerarsi legittima espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost sono stati individuati nella cd. "sentenza-decalogo" del 1984. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 ottobre 1984, n. 5259.

⁵ Sul peculiare percorso giurisprudenziale e dottrinale del diritto all'oblio si permetta di far riferimento al saggio D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione* in *Diritto Mercato Tecnologia*, n. 2, 2016, www.dimt.it. Cfr., inoltre, T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona* (a cura di) G. ALPA, Napoli, 1983; C.L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giustizia Civile*, 1997, 7-8/1990; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio – un contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009 ALPA G. (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983; L.X. RANO, *La force du droit à l'oubli*, in *Mémoire de D.E.A. Informatique et Droit 2003/2004*, Montpellier, 2007; L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma*

inteso come *"interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione"*⁶.

Una situazione soggettiva meritevole di tutela che è stata efficacemente definita come *"diritto a due anime"*⁷ in quanto, operando lungo il filo conduttore del fattore temporale, da un lato ristabilisce il necessario limite dell'interesse della collettività ad essere informata, essenziale per la legittima diffusione delle notizie ex art. 21 Cost.; dall'altro conferisce nuova dignità al valore del tempo nell'evoluzione della personalità di un individuo e del ruolo che egli assume all'interno della società, garantendo la realizzazione della tutela dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che *"il diritto all'oblio sorge e si affina nell'ambito del rapporto tra il diritto dell'individuo al rispetto della sua riservatezza e della sua dignità, da una parte, e il diritto, non meno fondamentale, alla libertà di informazione e di*

definizione, in Giust. Civ. 1979; A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico* in Riv. dir. civ., 1981; A.A.V.V., *Il diritto all'oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1997; P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, nota a Cass., sez. III, 09 aprile 1998, n. 3679 in *Foro.it.*; G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, DeJure, Riv.inf. e informatica, 3/1996; V. MAYER-SCHONBERGER, *Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age*, Princeton, 2009; D.MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione*, in Informatica e diritto, Napoli, 2009; F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica. È la rete, bellezza*, in *Danno e responsabilità*, 7, 2012; A. PAPA, *Comunicazione e nuove tecnologie, New media e tutela dei diritti*, Roma, 2011; F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; M. R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')* in Enc. Dir, Aggiornamento, VI, Milano, 2013; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Milano, 2014; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, n. 12, 2014; A. PAPA, *Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione*, in *Rivista dell'Associazione dei costituzionalisti*, 2014; S. MARTINELLI, *Diritto all'Oblio e Motori di Ricerca, Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017.

⁶ Corte di Cassazione, Sez. III civ., 09 aprile 1998, n. 3679.

⁷ P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, nota a Cass., sez. III, 09 aprile 1998, n. 3679, op.cit. L'Autore definisce il diritto all'oblio come diritto a due anime in quanto: "è indubbio che il *droit à l'oubli* tenda a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico", ma parimenti esprime un forte legame con il diritto all'identità personale "se solo si considera che lo scorrere del tempo modifica ogni cosa e, soprattutto, la personalità dell'individuo, al punto che la ripubblicazione di una notizia, già divulgata in un lontano passato, può essere in grado di gettare false light in *public eyes*".

manifestazione del pensiero, dall'altra. Diritti, questi, rispetto ai quali esso vive in una tensione permanentes.

Ebbene, delineare gli estremi di tale "tensione" costituisce oggi una delle più importanti e al contempo complesse sfide dell'attuale panorama digitale, soprattutto alla luce della considerazione che tale esigenza meritevole di tutela presenta sempre più aspetti che oltrepassano le dimensioni nazionale e sovranazionale, richiedendo una riflessione di più ampio respiro in vista della riabilitazione dell'imprescindibile ruolo del tempo nell'evoluzione della società e dei suoi consociati.

2. Motori di ricerca e diritto all'oblio.

Nel tentativo di individuare un adeguato bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela del diritto all'oblio, in modo da tener conto del carattere fondamentale del fattore temporale, risulta essenziale soffermare l'attenzione sull'attuale ruolo dei motori di ricerca all'interno del panorama informativo digitale.

Sono tali piattaforme, infatti, che consentono agli utenti di orientarsi nel *mare magnum* dei dati presenti in Rete, mettendo a disposizione di questi un elenco di collegamenti ipertestuali indispensabile per reperire le informazioni desiderate tra gli innumerevoli siti attualmente esistenti.

Un servizio, quindi, di straordinaria utilità ai fini di un uso ottimale di *Internet*, il cui carattere fondamentale era stato già evidenziato dall' *Article 29 Working Party* nel parere adottato nel 2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca⁸. In quell'occasione, infatti, le Autorità nazionali europee avevano preannunciato il peso crescente che tali *provider* avrebbero assunto nell'immediato futuro, sottolineando lo stretto collegamento esistente tra l'attività da questi svolta e l'effettiva possibilità per gli utenti di ricercare notizie in Rete. Sulla base di tale affermazione ed assunto che il tempo e l'evoluzione dei servizi erogati in tale peculiare contesto abbiano dato pienamente ragione al gruppo di *Authorities*, è possibile affermare che nell'attuale panorama informativo i motori di ricerca hanno assunto ormai il ruolo di vere e proprie "porte di accesso alla conoscenza". In assenza dei relativi servizi, l'utente digitale, infatti, risulterebbe privo di un indispensabile strumento per orientarsi nello sterminato mondo dei dati diffusi in Rete.

Da tale constatazione deriva la convinzione dell'esistenza di una stretta interdipendenza tra piena accessibilità alle fonti di informazione e servizi erogati da tali piattaforme. Un intreccio, questo, che analizzato alla luce dei diritti costituzionalmente tutelati di informare ed essere informati, di diretta

⁸ F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio in Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 30.

⁹ ARTICLE 29 WORKING GROUP, *Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca*, adottato il 4 aprile 2008.

derivazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., assume estremo interesse per l'oggetto di analisi.

È opinione condivisa, infatti, che, alla luce della suddetta peculiare funzione di intermediazione, tali operatori, pur con non poche criticità¹⁰, possano considerarsi i soggetti che più sollecitamente sono in grado di valutare o meno l'esistenza di una legittima pretesa all'oblio e, quindi, procedere alla soppressione dei collegamenti ipertestuali a notizie che, seppur legittimamente pubblicate in passato, risultano ormai prive dell'essenziale carattere della pertinenza.

A legittimare tale convinzione, come è noto, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia C-131/12 del 13 maggio 2014. In occasione dell'ormai celebre caso "*Google Spain*"¹¹, i giudici europei, in seguito

¹⁰ Molteplici sono le criticità connesse all'attribuzione ai motori di ricerca dell'attività di valutazione dell'esistenza, su richiesta degli utenti, di una legittima pretesa all'oblio. La prima è sicuramente connessa alle modalità attraverso cui tali provider forniscono i servizi di ricerca delle notizie in Rete. Come è noto, l'attività dei motori di ricerca è remunerata attraverso inserzioni pubblicitarie direttamente presenti sulla piattaforma ovvero realizzata mediante i cosiddetti *link* sponsorizzati. Inoltre, al fine di massimizzare gli introiti derivanti dal comparto pubblicitario, la predisposizione degli annunci viene realizzata non casualmente, bensì attraverso l'impiego di algoritmi che utilizzano i dati degli utenti per garantire offerte pubblicitarie sempre più personalizzate. È evidente che in questo modo l'attività di ricerca delle informazioni in un panorama dominato dalla digitalizzazione risulta essere non solo non neutrale, ma fortemente alterata da tecniche di profilazione sempre più sofisticate che, limitando le possibilità di scelta messe a disposizione degli utenti, finiscono col determinare un inevitabile impatto sulla libera determinazione degli individui. A tale problematica si aggiunge poi il già menzionato carattere atemporale della Rete. Operando in un contesto non caratterizzato dallo scandire del tempo, i motori di ricerca, in assenza di un intervento umano esterno, non discernono tra notizie attuali e datate, tra siti di informazioni professionali ed amatoriali, tra dati veri o apparentemente tali. Al fine di fornire ai propri utenti un servizio quanto più efficace e veloce possibile, le attività di aggregazione delle informazioni realizzate da tali piattaforme, già fortemente condizionate da logiche di massimizzazione dei profitti, vengono realizzate senza tener conto dei parametri della veridicità, contenenza e pertinenza che del diritto di cronaca rappresentano la vera essenza.

¹¹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, causa 131/12. Per un'analisi della sentenza e dei risvolti in termini di riconoscimento del diritto all'oblio cfr. tra gli altri F. PIZZETTI, *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in www.federalismi.it, 2014, O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, G. RESTA E V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Roma, 2015, p.21; ancora O. POLLICINO, M. BASSANINI, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, op.cit.; T.E. FROSINI, *Diritto all'oblio e Internet*, in www.federalismi.it, 2014; R. PETTI, *La protezione dei dati personali e il caso Google Spain*, in

ad un'attenta disamina dei servizi da questi erogati, hanno attribuito ai motori di ricerca il ruolo di titolari del trattamento dell' enorme mole di dati che quotidianamente vengono "catturati" dalle relative piattaforme e messi a disposizione degli utenti.

L'attività tipica di tali *provider* si sostanzia, infatti, in una serie di operazioni consistenti nella ricerca ed estrazione delle informazioni, nonché nella loro registrazione, archiviazione ed organizzazione mediante meccanismi di indicizzazione dei risultati che vengono poi visualizzati dal soggetto finale. Ne consegue che essi svolgono esattamente quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali dall'allora vigente art. 2 della Direttiva 95/46/CE¹², oggi trasfuso nell' art. 4, co. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679¹³.

Inoltre, proprio a causa del loro carattere ubiquitario, i dati che tali piattaforme raccolgono e divulgano al pubblico sono in grado di dare "una visione complessiva strutturata delle informazioni relative [ad una] persona su *Internet*", toccando potenzialmente "una moltitudine di aspetti della vita privata che, in assenza del motore di ricerca, esse non avrebbero potuto, o soltanto difficilmente avrebbero potuto, essere connesse tra loro".

Alla luce di tale delicato ruolo e tenuto conto della relativa capacità di incidere "in modo significativo ed in aggiunta all'attività degli editori"¹⁴ sull'esercizio di diritti fondamentali, la Corte ha quindi ritenuto che tali soggetti siano tenuti a rispettare il minuzioso sistema di obblighi di tutela e di protezione dei dati personali previsto all'interno del quadro normativo in materia.

Declinato nel più peculiare ambito del diritto all'oblio, tale previsione comporta l'assunzione, su richiesta degli utenti, dell'onere di rimozione dall'elenco dei risultati ottenuti mediante una ricerca nominativa di tutti quei *link* che indirizzano direttamente a pagine *web* contenenti informazioni non più di interesse della collettività e relative alla persona "oggetto di ricerca". Un dovere che secondo la Corte non può essere, invece, fatto ricadere sugli editori di tali siti, rigettando l'istanza che aveva avanzato la stessa società ricorrente

www.dimt.it, 2015, T.E.FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. RESTA – V. ZENO ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

¹² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

¹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹⁴ Corte di Giustizia, causa 131/12, punto 38.

alla luce della considerazione che essi dispongono “dei mezzi più efficaci e meno restrittivi per rendere inaccessibili le informazioni stesse”¹⁵.

Secondo la Corte, infatti, le attività di intervento da parte degli editori sulle notizie diffuse all’interno delle proprie piattaforme presentano una *ratio* completamente differente perché legittimate dalla sfera di azione del più ampio diritto di cronaca. Per tali soggetti, pertanto, operano le deroghe e le esenzioni previste per i trattamenti di dati effettuati esclusivamente per scopi giornalistici, di cui all’art. 9 della direttiva 95/46¹⁶, oggi confluito ed ampliato nell’ art. 85 del Regolamento.

Sono, invece, i motori di ricerca, ad oggi, gli unici soggetti che in virtù del loro posizionamento all’interno del panorama digitale e dei servizi erogati all’utenza, sono in grado di tutelare l’identità attuale di un soggetto dal fluire incessante delle informazioni in Rete, recidendo in maniera immediata quell’invisibile filo che nel mondo virtuale lega per sempre una persona al proprio passato.

3. Le problematiche connesse al diritto alla deindicizzazione

Il riconoscimento di un vero e proprio obbligo di deindicizzazione posto a carico dei motori di ricerca ed operante a seguito della valutazione delle richieste degli utenti che si ritengono lesi dalla continua riproposizione del loro vissuto ha rappresentato sicuramente un fondamentale punto di svolta del percorso di legittimazione del diritto all’oblio. È solo in seguito alla pronuncia del 2014, infatti, che tale pretesa di tutela, come indicato in precedenza, ha trovato un primo riconoscimento legislativo con il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 17 e dei considerando 65), 66) e 156) del GDPR (*General Data Protection Regulation*) il soggetto dispone per la prima volta del diritto di richiedere che i propri dati personali siano cancellati e non più sottoposti al trattamento nel caso in cui non siano più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti; siano stati trattati illecitamente ovvero nel caso di ritiro del consenso o di esercizio del diritto di opposizione.

E’ evidente la rilevanza di tale peculiare situazione giuridica soggettiva nell’ambito del più generale obiettivo di riacquisizione del potere di controllo

¹⁵ Corte di Giustizia, causa 131/12, punto 64.

¹⁶ L’articolo 9 recitava: “Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d’espressione”. Il contenuto è stato trasfuso ed integrato nell’art. 85 del Regolamento (UE) 679/2016.

dei propri dati personali e, di conseguenza, di tutela della propria identità in un'ottica non più statica, ma dinamica¹⁷.

Tuttavia, tale importante passaggio ha portato con sé una serie di criticità che la sentenza oggetto di analisi non solo fa emergere nuovamente, ma ne acuisce inevitabilmente gli effetti.

Il primo nodo problematico, evidenziato sin da subito all'indomani della sentenza *Google Spain* è infatti proprio quello relativo all'attribuzione ai motori di ricerca del ruolo di titolari del trattamento dei dati alla luce dell'allora vigente direttiva 95/46/CE. Non potendo affrontare in questa sede i molteplici dubbi connessi a tale peculiare riconoscimento¹⁸, ai fini dell'analisi del presente lavoro assume particolare rilievo il connesso obbligo di procedere alla rimozione dei collegamenti che riportano a notizie presenti sui siti di soggetti terzi. E' importante sottolineare che si tratta di una possibilità che viene riconosciuta anche nel caso in cui la pubblicazione sia di per sé lecita¹⁹ e, sul fronte nazionale, come recentemente dichiarato dal Garante privacy con provvedimento n. 144 del 20 giugno 2019, anche quando il sito non riporta il nome e cognome del reclamante, ma contiene "elementi caratteristici dell'identità culturale e sociale dell'interessato" che consentono di risalire in maniera inequivocabile alla sua persona²⁰.

Data la capacità di tali piattaforme di facilitare notevolmente l'accessibilità ai dati presenti in Rete, secondo la Corte le attività di ricerca realizzate per il tramite di tali *provider* sono in grado di determinare "un'ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell'editore del sito web"²¹. Alla luce di tale più penetrante immissione nel normale fluire della vita delle persone, viene, quindi, affidato a questi soggetti lo strumento per recidere il collegamento virtuale esistente con un passato che cerca in maniera prorompente di definire i contorni della loro attuale identità. Di conseguenza, eliminando il tradizionale filo di Arianna che orienta i naviganti nel mare di informazioni presenti in Rete,

¹⁷ D. MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione*, op.cit., p.100.

¹⁸ Sul punto O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain* op.cit.; O. POLLICINO - M. BASSINI, *Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l'oblio (quasi) prima di tutto?* In www.medialaws.eu, 2014; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, op.cit.

¹⁹ Corte di Giustizia, causa 131/12, punto 38.

²⁰ Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 144 del 20 giugno 2019. Il testo è reperibile al link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124401>.

²¹ Corte di Giustizia, causa 131/12, punto 38.

la notizia legittimamente pubblicata, ma non più di interesse della collettività, è salva, più complessa, invece, diventa la rotta da seguire per arrivare ad essa. Ragionamento tanto lineare da un punto di vista teorico, quanto insidioso da un punto di vista della tutela dei diritti fondamentali nelle odierne società digitali. Come indicato dalla stessa Corte, la rimozione dei *link* su richiesta degli interessati, deve essere preceduta da una "*ponderazione dei contrapposti diritti ed interessi in gioco, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 ed 8 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione Europea]*"²². Ne consegue che, in assenza della previsione di un necessario intervento di un organo giurisdizionale ovvero della competente autorità indipendente in materia, la sentenza sembra affidare *sic et simpliciter* a società private, normalmente ispirate da interessi di carattere economico, un compito spiccatamente pubblicistico che rischia inevitabilmente di influenzare il livello di pluralismo delle informazioni presenti in Rete. Preoccupazione ampliata dalla constatazione che, all'interno dell'attuale panorama dei *provider*, Google rappresenta uno dei motori di ricerca più noti ed utilizzati tra gli utenti in tutto il mondo²³. Ne consegue che non solo si affida ad una società privata una delicatissima opera di bilanciamento tra diritti fondamentali, snaturandone di fatto la relativa natura²⁴, ma la conformazione fortemente oligopolista del mercato dei motori di ricerca spinge a ritenere che le decisioni adottate da tale società nel tempo delinearanno sempre più le possibilità di accesso alle informazioni da parte degli utenti, con notevoli ripercussioni in termini di sviluppo in senso democratico delle società digitali. Questo sulla base della considerazione che il pluralismo costituisce il pilastro del vivere democratico la cui essenza implica "pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di

²² Corte di Giustizia, causa 131/12, punto 40. L' articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, infatti, recita che "ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni". Sul fronte della protezione dei dati di carattere personale, invece, l'art.8 stabilisce che "ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano" e che "tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica".

²³ Sole24ore, Google domina il mondo della ricerca (soprattutto da console), 10 maggio 2017, <https://www.infodata.ilssole24ore.com/2017/05/10/google-domina-mondo-della-ricerca-soprattutto-console/>

²⁴ Sul punto molto critico O. POLLICINO in *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, op.cit.

ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”²⁵ .

4. La sentenza della Corte di Giustizia Europea C-507/17 del 24 settembre 2019: l'introduzione del limite territoriale al diritto alla deindicizzazione.

Recentemente la Corte di Giustizia è intervenuta nuovamente in materia di diritto all'oblio con la pronuncia del 24 settembre 2019²⁶ introducendo un ulteriore e significativo tassello nel percorso di implementazione della relativa tutela. La sentenza trae origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État, con decisione del 19 luglio 2017 nell'ambito della controversia tra la società Google LLC e la *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà; ora "CNIL"). Il quesito avanzato riguardava la corretta interpretazione dell'allora vigente direttiva 95/46/CE ora abrogata con Regolamento UE 2016/679 in seguito al rifiuto della società americana di procedere alla rimozione dei *link* che conducevano ad informazioni obsolete o non più di interesse della collettività, non solo con riferimento ai domini afferenti alla UE, ma anche a tutte le estensioni presenti a livello extraeuropeo. Più nel dettaglio, in seguito ad una richiesta di deindicizzazione avanzata da una persona fisica, Google era stata diffidata dal CNIL per essersi limitata a rimuovere i solo risultati ottenuti con ricerche effettuate a partire dagli Stati membri dell'Unione Europea. Nella stessa sede il CNIL aveva ritenuto non sufficiente l'ulteriore proposta del motore di ricerca di applicare un vero e proprio "blocco geografico", limitando l'accesso ai risultati della ricerca a partire da un indirizzo IP ubicato nello Stato di residenza della persona interessata, "indipendentemente dalla variante del motore di ricerca interrogata dall'utente".

Dinanzi al mancato ottemperamento da parte della società americana, il CNIL aveva deciso, quindi, di irrogare una sanzione di 100.000 euro con delibera del 10 marzo 2016 a cui Google aveva fatto seguito presentando ricorso al *Conseil d'État*. Nelle more di tale giudizio, quest'ultimo ha deciso di sospendere il procedimento richiedendo alla Corte di Giustizia europea un chiarimento relativo al diritto alla deindicizzazione sancito dalla sentenza del 13 maggio 2014. In particolare, si poneva la necessità di comprendere se lo stesso doveva essere interpretato come obbligo a carico dei provider di intervenire, a seguito di una richiesta, su tutti i nomi di dominio dei relativi motori di ricerca,

²⁵ Corte Costituzionale sentenza n. 105/1972. Affermazione ribadita anche nella sentenza. n. 94 del 1977.

²⁶ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 24 settembre 2019, causa C-507/17.

compresi quelli al di fuori dell'ambito territoriale europeo, ovvero di limitarsi a quelli corrispondenti alle estensioni nazionali per tutti gli Stati membri²⁷.

A seguito di tale richiesta, nel gennaio 2019 si è dapprima pronunciato l'Avvocato generale proponendo alla Corte di virare verso una soluzione che consentisse di limitare ai confini europei le domande di deindicizzazione avanzate ai gestori di tali piattaforme²⁸. Nella ricerca di un necessario bilanciamento tra tutela della persona, libertà di espressione e diritto all'informazione in un panorama digitale che oltrepassa agevolmente i confini tradizionali, secondo questi, è necessario, infatti, differenziare i casi di intervento a seconda della collocazione geografica dell'utente, escludendo dall'obbligo di deindicizzazione, a seguito di accoglimento della domanda, i risultati ottenuti attraverso nomi di dominio relativi a paesi extraeuropei. Infatti, una volta ribadito che il diritto alla protezione dei dati e alla vita privata sono sanciti dagli articoli 7 ed 8 della Carta, l'Avvocato ha tenuto a precisare che tale legittimazione incorpora un collegamento diretto con il diritto dell'Unione e la sua territorialità. Di conseguenza, anche lo speculare interesse della collettività ad essere informata deve considerarsi operante nei limiti dell'area europea.

Una estensione a livello mondiale della procedura di deindicizzazione, al contrario, metterebbe in difficoltà le Autorità nazionali che di fatto "non sarebbero in grado di definire e determinare un diritto a ricevere informazioni e, ancor meno, di bilanciarlo con gli altri diritti fondamentali alla protezione dei

²⁷ Più precisamente le questioni sollevate alla Corte di Giustizia sono state tre di carattere consequenziale, tutte connesse alle modalità concrete di realizzazione del diritto alla deindicizzazione sancito nella sentenza del 13 maggio 2014, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera b), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE. In particolare, si chiedeva ai giudici europei se tale operazione dovesse essere interpretata nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguirla su tutti i nomi di dominio del suo motore e, quindi, anche con riferimento a quelli presenti al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva. In caso di risposta negativa alla questione precedente, si chiedeva alla Corte se il diritto alla deindicizzazione dovesse essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, debba sopprimere esclusivamente i *link* che risultano in seguito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda o, più in generale, sui nomi di dominio corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri. Infine, se il diritto alla deindicizzazione dovesse essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eliminare i *link* risultanti, mediante la misura del "blocco geografico", a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario ovvero, più in generale, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettati alla direttiva.

²⁸ Conclusioni dell'Avvocato Generale *Maciej Szpunar* presentate il 10 gennaio 2019 - Causa C-507/17.

dati e alla vita privata". Più complesso, inoltre, verrebbe a delinearsi il rapporto con le autorità ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea. Considerato che la percezione dell'interesse del pubblico ad avere accesso alle notizie potrebbe necessariamente non essere la stessa in tutti i paesi extraeuropei, si potrebbe riscontrare il rischio di una più ampia restrizione "globale" della circolazione delle informazioni, in quanto gli Stati terzi, a seguito di procedure di deindicizzazione globale, potrebbero decidere di limitare in maniera reciproca l'accesso alle informazioni dei soggetti che si trovano all'interno dei confini europei.

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, l'Avvocato ha concluso che una volta accertato il diritto ad una deindicizzazione all'interno dell'Unione, il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, non è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore. Deve però adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire che l'operazione sia efficace e completa sul territorio europeo.

La Corte di Giustizia ha deciso di allinearsi a tali conclusioni stabilendo con la sentenza di settembre 2019 che l'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE e l'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 "devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri". Al contempo, il *provider* è tenuto anche ad adottare tutte le misure che ritiene necessarie affinché venga effettivamente impedito agli utenti di avere accesso ai *link* oggetto della domanda a partire da una ricerca effettuata all'interno dei confini europei o quantomeno di scoraggiare seriamente tali comportamenti.

Alla base del ragionamento della Corte vi è la considerazione che, pur riconoscendo che l'obiettivo ultimo del quadro normativo europeo in materia si sostanzia nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l'Unione, quest'ultimo "non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità"²⁹. Tale valutazione sposta l'asse dell'analisi al di fuori dei confini europei portando ad evidenziare come il bilanciamento tra i diritti confliggenti, lungi dal potersi considerare una costante, possa, invece, variare in maniera anche sensibile da paese a paese. Ne consegue che, allo stato attuale, non sussiste un obbligo a carico dei

²⁹ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 24 settembre 2019, causa C-507/17, punto 60.

provider come Google di procedere ad una deindicizzazione in tutte le versioni dei loro motori. In aggiunta a tale valutazione, la Corte sottolinea che nonostante il regolamento europeo agli articoli 56 e da 60 e 66 preveda meccanismi e strumenti di cooperazione interna destinati alle autorità di controllo nazionali al fine di pervenire a soluzioni comuni in termini di bilanciamento tra tutela dei dati personali ed interesse della collettività ad essere informata, simili accorgimenti non sono previsti per attività di deindicizzazione al di fuori dell'Unione Europea.

5. Il diritto all'oblio come diritto limitato territorialmente.

La previsione di un diritto alla deindicizzazione limitato territorialmente si innesta, come evidenziato, nel complesso panorama di applicazione del diritto all'oblio alla luce della considerazione che tale situazione soggettiva meritevole di tutela non solo non costituisce una prerogativa assoluta, e, quindi, come tale richiede una delicata opera di bilanciamento con altri diritti fondamentali, ma nel contesto a-territoriale della Rete deve tenere necessariamente conto della diversa percezione che i paesi non europei possono avere dello stesso.

Nella ricerca di tale equilibrio, quindi la rimozione dei *link*, secondo la Corte di giustizia, una volta accertata il carattere lesivo della permanenza delle informazioni in Rete, deve essere certamente realizzata, ma solo entro i confini dell'Unione.

Un ragionamento, questo, che calato nello sconfinato panorama di *Internet* e tenuto conto del peculiare "bene" che si vuole tutelare, vale a dire la persona nella sua sfera di realizzazione personale e sociale, sembra porre una serie di criticità per due ordini di motivi a secondo della visuale che si vuole prendere in considerazione.

Infatti, se l'angolo di analisi è rappresentato dal territorio dell'Unione, è facilmente intuibile che attività di deindicizzazione limitate ai soli domini europei si sostanzino in una tutela potenzialmente debole e per certi aspetti poco efficace. Come è noto, infatti, l'a-territorialità della Rete Internet rende di fatto poco attuabili limitazioni parziali di accesso alle informazioni mediante riconoscimento dell'indirizzo IP, dal momento che una volta immessa, la notizia può essere raggiunta utilizzando uno dei molteplici "sentieri" alternativi più o meno leciti, che lo sconfinato panorama digitale mette a disposizione dei suoi utenti. Anche nel caso in cui l'utente medio non sia in grado di oltrepassare da solo il blocco geografico, questi potrà affidarsi a naviganti più esperti che sono in grado di aggirare facilmente, mediante tali tecnologie, gli ostacoli immessi rendendo di fatto inefficiente il rimedio individuato dalla Corte.

A riprova di quanto affermato, all'indomani della sentenza *Google Spain*, lo stesso *Article 29 Data Protection Working Party* si era affrettato ad evidenziare

tale criticità. Chiamato ad interpretare da un punto di vista applicativo il nuovo obbligo di deindicizzazione, il Gruppo nelle relative *Guidelines*³⁰ ha affermato, infatti, che, pur considerando che gli utenti accedono usualmente a tali piattaforme mediante i propri domini nazionali, una soluzione basata su una limitazione "europea" degli interventi dei motori di ricerca dovrebbe ritenersi comunque non soddisfacente³¹. Al fine di evitare che la tutela effettiva dei soggetti interessati possa essere facilmente aggirata, le Autorità europee, nel 2014 suggerivano, pertanto, una deindicizzazione estesa a tutti i domini rilevanti, compreso quello con suffisso .com. A rafforzare tale visione, l'affermazione secondo cui la sentenza *Google Spain* e l'introduzione del conseguente diritto alla deindicizzazione avrebbe determinato, in effetti, un vero e proprio "obbligo di risultato" per i motori di ricerca³². Un obbligo che può essere concretamente adempiuto solo mediante una eliminazione totale e non geograficamente parziale dei *link* che riportano ai contenuti lesivi. Spostando, invece, il campo di analisi al di là dei confini europei, la riflessione diventa ancora più delicata. Come è noto, alla base del Regolamento (UE) 2016/679 in cui è incardinata la tutela del diritto all'oblio vi è il fine ultimo di riconsegnare ai cittadini europei il potere di controllo sui propri dati personali; un controllo che il fluire incessante delle informazioni nella nuova era digitale aveva inevitabilmente disperso, spesso sottraendolo del tutto al soggetto interessato³³. Tale obiettivo innerva tutto l'atto e trova specifica realizzazione nel superamento del principio di stabilimento³⁴. Ai sensi dell'art 3 e dei

³⁰ ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the Europe Union Judgement on "Google Spain and Inc V Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González" C-131/12* – adottate il 26 novembre 2016.

³¹ ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the Europe Union Judgement on "Google Spain and Inc V Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González" C-131/12*, op. cit., p.3.

³² ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the Europe Union Judgement on "Google Spain and Inc V Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González" C-131/12*, op. cit., p.9.

³³ Nel Considerando 7) del Regolamento europeo si legge, infatti, che la straordinaria evoluzione del panorama tecnologico richiede "un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche".

³⁴ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) della direttiva 95/46/CE le norme nazionali di recepimento erano destinate ai trattamenti effettuati "nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro". In tal senso, l'applicabilità del quadro normativo dipendeva dallo svolgimento di un'attività realizzata da un'impresa stabilmente

considerando 22) 23) 24) la tutela, infatti, deve essere accordata non solo ai casi in cui il titolare o il responsabile del trattamento siano stabiliti nell'Unione, "indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno all'interno dei confini europei", ma anche a tutte quelle attività che coinvolgono dati personali relativi a soggetti che si trovano nell'Unione ed il cui titolare o responsabile non sia stabilito in uno degli Stati europei. La *ratio* è quella di garantire, in uno scenario estremamente dinamico in cui le informazioni quotidianamente travalicano i confini nazionali, una piena tutela del cittadino europeo (e dei soggetti che si trovano su tale territorio) ogni qualvolta i propri dati siano oggetto di trattamento, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione, il servizio ovvero l'attività si sia materialmente compiuta. In altri termini, l'attenzione è posta sul soggetto e sul relativo diritto a disporre dei propri dati in maniera completa, compresa la possibilità di richiederne la cancellazione nel caso in cui non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

Solo il recupero della capacità di gestire i propri dati personali consente, infatti, ai singoli di proteggere adeguatamente la propria identità personale da possibili abusi di terzi e, nel caso del diritto all'oblio, di tutelarla anche da indebiti condizionamenti del passato.

Tuttavia, se questo è il fine ultimo del Regolamento, allora la decisione della Corte pone inevitabilmente delle perplessità se si tiene conto del carattere pervasivo e globale della Rete.

Appurato che il diritto all'oblio mira a tutelare l'attuale identità della persona e del ruolo che egli assolve all'interno della società indipendentemente da un passato lontano e non più rappresentativo, limitare la deindicizzazione equivale ad affermare che tale pretesa sia valida solo all'interno dei confini dell'Unione. Ne consegue che, ampliando l'orizzonte di riferimento, è altrettanto necessario

presente all'interno di uno degli Stati europei. Nel caso di soggetti extra-europei, le regole operavano solo nel caso in cui il responsabile disponesse di "strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro". Tale impostazione è divenuta ben presto poco efficiente in seguito allo straordinario incremento dell'utilizzo della rete Internet e, soprattutto, dei *social network* che della a-territorialità fanno il proprio punto di forza. Dal campo di applicazione della normativa sfuggivano, infatti, proprio i grandi colossi extra-europei che da anni dominano il panorama mondiale del mercato delle comunicazioni. Alla luce di tale valutazione, l'attuale Regolamento europeo 2016/679 in materia di dati personali ha determinato il superamento di tale principio, ampliando l'applicabilità delle norme per tutte quelle società caratterizzate dall'effettiva e reale erogazione di servizi ai cittadini europei nel quadro di un'organizzazione stabile. A tal riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica. Sul punto, cfr. ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Opinion 8/2010 on applicable law* (WP179), adottata il 16 dicembre 2010; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, op.cit.

affermare che un cittadino europeo, anche in seguito ad una legittima richiesta di rimozione dei *link* che rimandano ad informazioni risalenti nel tempo, debba comunque mettere in conto la possibilità di subire lesioni della propria sfera personale e professionale in seguito ad attività di ricerca svolte da terzi mediante il semplice utilizzo di motori di ricerca con domini extraeuropei. Un'ipotesi, questa, che assume straordinario rilievo in un mondo sempre più interconnesso e globale che spesso moltiplica i centri di interesse dei soggetti diversificando i luoghi in cui vengono svolte sia l'attività professionale che la stessa vita familiare. Si pensi ad un professionista la cui attività lavorativa abbia rilevanti risvolti internazionali ovvero ad un soggetto che trascorra parte della propria esistenza in un paese non appartenente all'Unione Europea. In questi casi, la mancata deindicizzazione a livello globale verrebbe a ledere anche solo indirettamente la sfera personale del soggetto in questione, arrivando ad influenzare possibili percorsi di carriera ovvero di il diritto a costruire una sfera di relazioni personali che non sia necessariamente influenzata da un passato non più di interesse per la collettività. In tal senso, si arriverebbe a favorire l'esistenza di identità dalla tutela frammentata, meritevole di tutela in un determinato contesto geografico ed oggetto di potenziali lesioni in altri, nonostante i dati personali corrano liberamente e sempre più velocemente lungo i binari della Rete internet.

6. Conclusioni.

L'analisi della sentenza della Corte di Giustizia del 2019 riletta alla luce dei principi sanciti nell'ambito della pronuncia "*Google Spain*" consente di affermare che, nonostante possa dirsi completato il percorso di riconoscimento a livello europeo del diritto all'oblio ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 679/2016, la relativa piena realizzazione presenta, ad oggi, notevoli difficoltà. In un panorama digitale in continua evoluzione, infatti, la tutela di tale pretesa viene inevitabilmente a confrontarsi con i caratteri dell'a-territorialità di Internet e della tendenziale imperitura permanenza dei dati in essa circolanti, intrecciandosi, inoltre, con le nuove sfumature che l'attività di cronaca assume nel contesto digitale. Tutto ciò pone evidentemente una serie di sfide di non immediata ed agevole soluzione.

Tali difficoltà emergono in maniera palese nel testo stesso della pronuncia del 2019 dal momento che la Corte, se da un lato afferma, come evidenziato nel corso dell'analisi, che allo stato attuale non sussiste l'obbligo per un gestore di effettuare un intervento di deindicizzazione su tutte le versioni del proprio motore, al contempo, nella consapevolezza della verosimile "debolezza" di tale soluzione, la stessa lascia comunque ai singoli Stati membri la possibilità di adottare al proprio interno decisioni più severe. Al punto 72 della sentenza,

infatti, sottolineando che il diritto dell'Unione "pur se [...] non impone [una deindicizzazione totale], neppure lo vieta", la Corte riconosce alle autorità di controllo o giudiziarie nazionali la competenza a richiedere ai motori di ricerca, nel rispetto delle normative interne, l'eliminazione dei *link* su tutti i domini a disposizione.

Tale apertura a soluzioni diverse e più incisive di carattere nazionale mette in evidenza, in primo luogo, il livello di complessità che sottende ogni decisione destinata al mondo della Rete così mutevole e dai confini poco determinati e determinabili, e dall'altra suggerisce la necessità di affrontare le criticità che emergono nel poliedrico panorama digitale e che inevitabilmente si riverberano nella vita reale dei soggetti in un'ottica sempre più integrata e di tipo multilivello. E' indubbio, infatti, che l'utilizzo sempre più esteso e pervasivo di *Internet* abbia creato un affascinante, ma complesso "sistema a matrice, all'interno del quale occorre muoversi con visione ampia fra le difficoltà poste dall'integrazione dei diversi ordinamenti ed il temperamento che ogni diritto richiede con gli altri diritti in gioco"³⁵. Quando le norme producono effetti che si riflettono al di fuori dei confini in cui esse stesse operano è inevitabile infatti che vi siano delle conseguenze in termini di azioni e reazioni da parte di ordinamenti che si radicano in culture ed esperienze diverse.

In tale ottica, non si può non condividere, il timore mostrato dall'Avvocato generale circa le possibili ripercussioni in termini di pluralismo informativo a livello europeo nel caso oggetto di analisi. Come è stato indicato, un processo di deindicizzazione su scala mondiale potrebbe portare alcuni Stati a reagire alle misure limitative impedendo, per reciprocità, a soggetti che si trovano nell'Unione Europea di aver accesso a determinate informazioni, con il "rischio reale di corsa al ribasso a danno della libertà di espressione, a livello sia europeo che mondiale"³⁶. Una conseguenza, questa, che andrebbe, inoltre, ad intrecciarsi con il sopramenzionato problema dell'affidamento ai motori di ricerca della valutazione delle richieste di riconoscimento del diritto all'oblio e, quindi, di attività di bilanciamento tra diritti fondamentali. Ne deriverebbe, pertanto, un panorama informativo dalle possibilità di accesso fortemente ridimensionate, potenzialmente condizionato sia da scelte effettuate non necessariamente nell'interesse della collettività perché adottate da operatori privati, sia dal rapporto di continua tensione con contesti culturali *extraeuropei* non sempre caratterizzati dalla medesima sensibilità verso il riconoscimento e la garanzia di alcuni istituti ormai radicati nel tessuto europeo.

³⁵ F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, op.cit., p.5.

³⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-507/19 Google/CNIL, punto 61.

Da quanto evidenziato, consegue che, in un mondo sempre più connesso ed integrato per il tramite dei servizi erogati in Rete, il futuro della tutela e del bilanciamento dei diritti fondamentali necessiterà sempre più di approcci di tipo multilivello e globale. Sarà necessario compiere un'attività di analisi ad ampio spettro delle dinamiche della Rete in modo che gli interventi normativi e giurisprudenziali in materia, muovendosi a partire da istituti ormai consolidati nel panorama europeo, tengano conto in maniera prospettica delle potenziali ripercussioni indirette delle decisioni adottate.

Tale visione trova supporto, d'altra parte, nel quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679 nelle cui maglie il diritto all'oblio si incardina ed opera. Il legislatore europeo, infatti, ha, in primo luogo, sottolineato la necessità di un proficuo coordinamento in materia di tutela dei dati personali tra le autorità di controllo degli Stati membri richiedendo, nel Capo VII, la realizzazione di attività di assistenza reciproca, mediante lo scambio di informazioni utili, di momenti di collaborazione attiva fino ad arrivare alla previsione di indagini e misure di contrasto congiunte, al fine di assicurare l'applicazione coerente a livello europeo della normativa. In tale ottica, viene ad inserirsi anche la nascita del Comitato europeo, un organismo indipendente formato dai rappresentanti delle autorità nazionali e dal Garante europeo della protezione dei dati, con il compito ex art. 70 del Regolamento, tra l'altro, di fornire linee guida, raccomandazioni e *best practises* in materia, nonché di promuovere lo scambio efficace di informazioni ed adottare pareri sulle decisioni nazionali che possono avere un'efficacia generale ovvero che producono effetti in più di uno Stato membro. È evidente la volontà di favorire quanto più possibile momenti di interazione, sulla base della consapevolezza che la tutela dei dati si caratterizza sempre di più per esigenze di intervento di carattere transnazionale. Sullo stesso filone logico si pone l'art. 50 del Regolamento in cui il legislatore promuove espressamente misure di cooperazione internazionale, richiedendo alla Commissione europea e alle autorità di controllo nazionali di sviluppare a livello extraeuropeo meccanismi che favoriscano l'applicazione efficace della legislazione in materia di tutela dei dati personali, nonché di prestare assistenza reciproca e favorire lo scambio di conoscenze con paesi terzi.

Alla luce dell'analisi effettuata è possibile affermare, quindi, che pur nella consapevolezza delle difficoltà insita in una simile soluzione, all'interno di una società digitale dai confini fluidi, ai fini di una efficace e coerente tutela dei dati personali, di cui il diritto all'oblio rappresenta diretta promanazione, è auspicabile un rafforzamento delle misure di coordinamento, collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali, non solo a livello europeo, ma anche a livello internazionale. Questo nella auspicabile speranza di ridurre

quanto possibile la distanza che intercorre tra Stati che si caratterizzano per esperienze, tradizioni e sensibilità diverse in termini di riconoscimento, tutela e bilanciamento tra quei diritti fondamentali che nel labirinto della Rete, in assenza di punti di riferimento territoriali, si mostrano più vulnerabili e quindi più facilmente attaccabili. Solo in questo modo sarà possibile, infine, rendere effettivo il ruolo dell'oblio, restituendo agli individui il diritto ad una piena e libera evoluzione dell'identità personale, priva di indebite interferenze provenienti dal passato ed in grado di usufruire anche nell'era digitale degli effetti benefici e spesso riparatori del fluire del tempo.